



CITTÀ DI SANT'ELPIDIO A MARE

PROVINCIA DI FERMO

UFFICIO ELETTORALE

Avviso di deposito dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale

Il Sindaco

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dalla Legge n. 120 del 30 aprile 1999,

Rende Noto

che da oggi e per la durata di 15 giorni, è depositato presso l'Ufficio di Segreteria di questo Comune l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, nel quale sono iscritti coloro che ne hanno fatto domanda e risultano essere in possesso dei requisiti di legge (aver assolto l'obbligo scolastico ed essere elettore del Comune), nonché gli elettori scelti dalla C.E.C. in sostituzione dei cancellati.

Gli elettori che intendono proporre ricorso contro l'indebita iscrizione nell'albo ovvero la mancata iscrizione possono inoltrarlo entro 25 giorni da oggi alla Commissione Elettorale Circondariale di SANT'ELPIDIO A MARE

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

ART. 38 D.P.R. N. 361/1957, ART. 23 D.P.R. N. 570/1960, ART. 1492 D.P.R. N. 66/2010

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- c) coloro che svolgono presso le U.S.L., le funzioni già attribuite ai medici provinciali, agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti;
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei Comuni;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Sant'Elpidio a Mare, 15/01/2021

IL SINDACO
TERRENZI ALESSIO